

All'Adunanza plenaria alcune questioni sull'avvalimento e sull'utilizzabilità dell'istituto del soccorso istruttorio in caso di incompletezze che determinerebbero la nullità del contratto di avvalimento

[C.g.a. ord., 19 febbraio 2016, n. 52 – Pres. Lipari, Est. Neri](#)

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver delineato i tratti fondamentali dell'istituto dell'avvalimento, riprendendo ed aggiornando l'analisi svolta con la sentenza n. 35 del 21 gennaio 2015 (per la quale vedi § 4.6. della Relazione sull'attività del Consiglio di Stato e del CGA 2015), evidenzia che le diverse questioni richiamate, anche per l'importanza che l'istituto ha assunto nelle procedure di evidenza pubblica, "impongono la rimessione all'Adunanza plenaria trattandosi di questioni di diritto che hanno dato luogo e possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali" e ritiene "tra l'altro, importante" che l'Adunanza plenaria stabilisca:

1) se l'articolo 88 d.P.R. 207/2010 – nel richiedere che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico – riguarda unicamente la determinazione dell'oggetto del contratto (così legittimando anche interpretazioni di tipo estensivo) oppure, oltre all'oggetto, anche il c.d. requisito della forma-contenuto;

2) se nell'ipotesi di categorie che richiedono particolari requisiti (nel caso di specie, la categoria OS18A), tali particolari requisiti debbano essere indicati in modo esplicito nel contratto di avvalimento oppure possano essere desunti dall'interpretazione complessiva del contratto;

3) se l'istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dopo le novità introdotte dal d.l. 90/2014, possa essere utilizzato anche con riferimento ad incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto un profilo civilistico, portano ad affermare la nullità del negozio per mancanza di determinatezza del suo oggetto.